



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione Studi, Risorse e Servizi

All' **Agenzia delle Entrate**
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Oggetto: istanza di consulenza giuridica ai sensi dell'art. 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e della Circolare n. 42/E del 5 agosto 2011 - Welfare contrattuale previsto dai CCNL dei comparti ed aree di contrattazione, finanziato a carico dei fondi risorse decentrate.

Nell'ambito della propria attività di assistenza ad amministrazioni pubbliche sulla corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali, sono stati posti alla scrivente Agenzia alcuni quesiti in ordine al corretto trattamento, ai fini fiscali, delle somme destinate ad interventi di welfare integrativo di propri dipendenti, finanziati attraverso le risorse dei cosiddetti fondi risorse decentrate.

I quesiti in oggetto sono stati posti, in particolare, nell'ambito di incontri sul territorio, da enti locali, cui si applica il CCNL del comparto Funzioni locali e da alcune Università, cui si applica il CCNL del comparto Istruzione e ricerca.

Ai fini del corretto inquadramento delle problematiche poste, si forniscono preliminarmente alcuni brevi cenni sulla disciplina recata dai suddetti contratti collettivi, in ordine alla possibilità di finanziare gli interventi di welfare rivolti al personale, con copertura finanziaria a carico dei Fondi risorse decentrate.

Tale possibilità è prevista:

- per quanto concerne il **CCNL del comparto Funzioni locali**, dal combinato disposto dell'art. 45, comma 2 del CCNL comparto Funzioni locali sottoscritto il 23/2/2026 e dell'art. 80, comma 2 lett. k) del CCNL comparto Funzioni locali sottoscritto il 16/11/2022;
- per quanto concerne il **CCNL del comparto Istruzione e ricerca (Sezione Università)**, dal combinato disposto dell'art. 110 comma 2, dell'art. 120 comma 2, lett. g) e dell'art. 122, comma 1, lett. c) del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18/1/2024.

Giova premettere che il Fondo risorse decentrate rappresenta un budget annuale di spesa, definito e costituito secondo una puntuale disciplina prevista dai suddetti CCNL, destinabile annualmente ad una serie di potenziali "utilizzi" stabiliti parimenti negli anzidetti CCNL. I possibili utilizzi annuali rientrano in tre macrocategorie:

- 1) **trattamenti economici aventi natura stipendiale:** rientrano in questa categoria, i differenziali stipendiali attribuiti nell'ambito delle cosiddette progressioni economiche;
- 2) **trattamenti economici accessori:** ad esempio, premi di produttività, indennità di disagio, indennità di turno o altre indennità variabili correlate alle condizioni di lavoro;

- 3) **benefici di welfare contrattuale destinati al personale**, con particolare riferimento a quelli rientranti nelle fattispecie elencate dall'art. 51, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Gli utilizzi sono stabiliti anno per anno, sulla base di criteri concordati in sede di contrattazione integrativa, tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali legittimati. Pertanto, i benefici di cui al punto 3) potrebbero variare di anno in anno, in aumento o in diminuzione rispetto all'anno precedente.

I contratti stabiliscono altresì che eventuali residui del Fondo di un determinato anno, derivanti da minori spese rispetto a quanto inizialmente programmato, siano portati ad incremento del Fondo dell'anno successivo, ovviamente nel rispetto delle norme che regolano la contabilità delle amministrazioni. In taluni contratti è altresì previsto che siano portati ad incremento del Fondo anche i residui non spesi delle risorse destinate in un determinato anno alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario.

Stante il quadro normativo delineato dai contratti collettivi nazionali richiamati, **si richiede a codesta Agenzia:**

- 1) la conferma che i benefici annualmente destinati a welfare integrativo in sede di contrattazione integrativa, con copertura finanziaria a carico dei Fondi risorse decentrate - se rientranti in una delle fattispecie previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- 2) se la non imponibilità ai sensi delle richiamate norme del TUIR possa estendersi anche ai suddetti benefici di welfare finanziati con quella specifica parte del Fondo risorse decentrate alimentata da residui del Fondo dell'anno precedente ovvero da residui delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Direttore